



# Comune di Vizzini

(Città Metropolitana di Catania)

Centro Operativo Comunale – Centro Operativo Misto 25

*Settore di Vigilanza*

## Protezione Civile

**ALLEGATO "A"**

### *Regolamento per la costituzione del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile*

Delibera C.C. nr. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

## P R E M E S S A

Le sempre crescente necessità di assicurare l'incolumità dei cittadini in occasione di eventi calamitosi catastrofici, siano essi naturali o conseguenti ad attività dell'uomo, esige una puntuale e rigorosa organizzazione di volontariato a livello comunale con finalità di prevenzione, supporto ed intervento nel caso di emergenza di pronto impiego, in attesa dell'arrivo di eventuali soccorsi richiesti alla Prefettura.;

Nel quadro del nuovo ordinamento legislativo in materia di Protezione Civile viene rafforzata la figura del Sindaco che, divenuta Autorità comunale di Protezione Civile, ha necessità di avvalersi di una organizzazione locale per assolvere ai nuovi compiti e responsabilità.

Gerarchicamente sul presente regolamento prevalgono le direttive emanate dal Dipartimento Protezione Civile Nazionale e/o Regionale per lo svolgimento delle attività comunali di Protezione Civile, alle quali il Regolamento dovrà sempre conformarsi.

Il presente Regolamento si applica anche per gli eventi negativi minori e gli inconvenienti tecnici (le "micro emergenze") affrontati dall'Ente in via ordinaria.

### **Dato atto che**

- l'approvando Regolamento Comunale allegato "A" del gruppo "volontari di Protezione Civile", è stato redatto secondo la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile - pubblicato sulla G.U. n. 53 del 03/03/2023;

**Visti** gli articoli 116, 117 e 118 della Costituzione italiana;

**Vista** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

**Visto** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e in particolare l'art. 108, comma 1, lettera c), numero 6), che attribuisce ai comuni l'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali;

**Visto** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

**Vista** la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»;

**Visto** il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante «Codice del terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106», e successive modificazioni ed integrazioni, che provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore, e in particolare gli articoli 4, 5, 17, comma 5, 32, 46, lettera g) concernenti il Gruppo Comunale di Protezione Civile;

**Visto** il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 106 del 15 settembre 2020 recante «Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore»;

**Visto** il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della Protezione Civile» e, in particolare: l'art. 31, comma 3, concernente la partecipazione dei cittadini alle attività di Protezione Civile anche attraverso il volontariato organizzato operante nel settore della protezione civile; l'art. 32, comma 2, che prevede la promozione da parte del Servizio nazionale della Protezione Civile della più ampia partecipazione del volontariato organizzato alle attività di Protezione Civile, e comma 3, che dispone che la partecipazione del volontariato al Servizio nazionale si realizza mediante enti del Terzo settore, ivi compresi i gruppi comunali, che svolgono l'attività di Protezione Civile di cui all'art. 5, comma 1, lettera y) del decreto legislativo n. 117/2017 per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all'esercizio della funzione di protezione civile;

**Visto** il comma 1 dell'art. 35 del Codice della Protezione Civile che dispone che i comuni possono promuovere la costituzione, con riferimento al proprio ambito territoriale, di un Gruppo Comunale di Protezione Civile composto esclusivamente da cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e che la costituzione del Gruppo Comunale di volontariato di Protezione Civile è deliberata dal consiglio comunale, sulla base di uno schema-tipo approvato con apposita direttiva da adottarsi ai sensi dell'art. 15 del medesimo Codice della Protezione Civile, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e acquisito il parere del Comitato nazionale del volontariato di protezione civile;

**Vista** la nota del Capo del Dipartimento della Protezione Civile prot. 32320 del 24 giugno 2016 concernente indicazioni operative inerenti finalità e limiti dell'intervento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile a supporto delle Autorità preposte ai servizi di polizia stradale;